

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 marzo 2025, n. 275

Intervento di riqualificazione e recupero area ex Villaggio Azzurro Aeroporto "Gino Lisa" da destinare ai servizi per la Protezione Civile, finanziato nell'ambito dell'Accordo per la Coesione sottoscritto il 29/11/2024. Affidamento della realizzazione dell'intervento CUP B79C24000150001 al Direttore di Dipartimento. Presa d'atto schema di subconcessione aree.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTI:

- gli artt. 4, 5 e 6 della L.R. 4 febbraio 1997, n. 7;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28 luglio 1998;
- gli artt. 4 e 16 del D.lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 e ss.mm.ii.;
- gli artt. 43 e 44 dello Statuto della Regione Puglia;
- il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 22 del 22 gennaio 2021, e ss.mm.ii., recante l'Atto di Alta Organizzazione "M.A.I.A. 2.0";
- il Regolamento interno di questa Giunta.

VISTO il documento istruttorio della direzione del Dipartimento Protezione Civile e Gestione Emergenze concernente l'argomento in oggetto e la conseguente proposta del Presidente della Regione Puglia, con delega alla Protezione Civile.

PRESO ATTO delle sottoscrizioni dei responsabili della struttura amministrativa competente, ai fini dell'attestazione della regolarità amministrativa dell'attività istruttoria e della proposta, ai sensi dell'art. 6, co. 8 delle Linee guida sul "Sistema dei controlli interni nella Regione Puglia", adottate con D.G.R. 23 luglio 2019, n. 1374;

Con voto favorevole espresso all'unanimità dei presenti e per le motivazioni contenute nel documento istruttorio che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione

DELIBERA

1. di fare propria la relazione dei proponenti che qui si intende integralmente riportata;
2. di affidare al Direttore del Dipartimento Protezione Civile e Gestione Emergenze, con l'esercizio dei poteri di spesa, la realizzazione dell'intervento identificato dal CUP B79C24000150001, nelle more della compiuta attuazione dell'organizzazione afferente alle strutture del Dipartimento di cui al Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 263 del 10 agosto 2021, recante: "Attuazione modello organizzativo MAIA 2.0" adottato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 22 del 22 gennaio 2021 e s.m.i.;
3. di prendere atto dello schema di subconcessione (Allegato A) tra la società Aeroporti di Puglia S.p.A. e la Regione Puglia - Dipartimento Protezione Civile e Gestione Emergenze, quale parte integrante del presente provvedimento costituito da n. 15 facciate, per il periodo corrispondente alla durata della concessione aeroportuale, ovvero fino all'11.02.2045, per l'intervento di riqualificazione e recupero dell'area dell'ex Villaggio Azzurro Aeroporto "Gino Lisa" finanziato nell'ambito dell'Accordo per la Coesione sottoscritto il 29 novembre u.s. dal Presidente del Consiglio dei Ministri, e dal Presidente della Regione Puglia;
4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale, attesa la vigenza della Convenzione S.I.E.G. fino al 10.03.2029; a partire dall'11.03.2029, fatta salva la possibilità di proroga della precitata Convenzione S.I.E.G., si applicheranno i corrispettivi stabiliti dai Modelli

- tariffari dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti per l’utilizzo degli spazi operativi, ai sensi della delibera dell’A.R.T. n. 38/2023 e s.m.i., salvo diversi accordi tra le parti;
5. di notificare il presente atto al Capo di Gabinetto del Presidente, al Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria, alla Società Aeroporti di Puglia S.p.A., al Dirigente della Sezione Provveditorato Economato per gli adempimenti conseguenti;
 6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP, ai sensi dell’articolo 6 della Legge regionale n. 13/1994 di pubblicare il presente provvedimento in versione integrale sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi della legge regionale n.18/2023 e sul sito ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia.it nella sezione “Amministrazione Trasparente” - sottosezione “Provvedimenti della Giunta Regionale”.

Il Segretario Generale della Giunta

NICOLA PALADINO

Il Presidente della Giunta

MICHELE EMILIANO

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: Intervento di riqualificazione e recupero area ex Villaggio Azzurro Aeroporto "Gino Lisa" da destinare ai servizi per la Protezione Civile, finanziato nell'ambito dell'Accordo per la Coesione sottoscritto il 29/11/2024. Affidamento della realizzazione dell'intervento CUP B79C24000150001 al Direttore di Dipartimento. Presa d'atto schema di subconcessione aree.

Premesso che

- la Legge Regionale 23 giugno 2008, n. 16, "Principi, indirizzi e linee di intervento in materia di piano regionale dei trasporti" all'art. 29 (Definizione del sistema aeroportuale integrato regionale) prevede che il Piano Regionale Trasporti (P.R.T.) definisce il *"sistema aeroportuale di interesse regionale"* l'insieme degli aeroporti nazionali (classificati come aeroporti comunitari di carattere internazionale e inclusi nelle reti transeuropee - TEN) e della rete eliportuale regionale multifunzionale per trasporto passeggeri di linea, di soccorso sanitario e/o di protezione civile;
- il P.R.T. di cui al punto precedente, considerato il piano di sviluppo del sistema aeroportuale definito dal master plan degli aeroporti pugliesi denominato *"Diffusione e specializzazione"*, individua le funzioni o vocazioni per ciascuno scalo, in particolare identificando l'aeroporto "Gino Lisa" di Foggia centro strategico della protezione civile regionale e polo logistico per tutte le funzioni di interesse pubblico legate alle attività di protezione civile e soccorso, traffico di linea e charter;
- con provvedimento n. 1590 del 3/10/2017, la Giunta regionale ha deliberato il *"potenziamento dell'Aeroporto di Foggia, destinandolo anche a centro strategico della protezione civile regionale e polo logistico per tutte le funzioni d'interesse pubblico legate alle attività di protezione civile e soccorso"*;
- l'art. 9 della legge regionale n. 44 del 2018, rubricato : *Modifiche alle leggi regionali 23 giugno 2008, n. 16 e 10 marzo 2014, n. 7. Aeroporto Gino Lisa di Foggia* destina l'Aeroporto "Gino Lisa" di Foggia a centro strategico della protezione civile regionale e polo logistico per tutte le funzioni di interesse pubblico legate alle attività di protezione civile e soccorso, comprese le esigenze di mobilità del territorio foggiano caratterizzato dall'esistenza di aree interne con forti problemi di accessibilità;
- con deliberazione della Giunta regionale del 2 ottobre 2018, n. 1746, avente ad oggetto *"Aeroporto Gino Lisa (FG) Centro strategico della Protezione civile regionale e polo logistico per le funzioni di interesse pubblico. Attuazione"*, è stato stabilito di avviare le iniziative necessarie per costituire presso l'aeroporto "Gino Lisa" di Foggia, facente parte del sistema aeroportuale integrato regionale, il *"centro strategico della protezione civile regionale e polo logistico per tutte le funzioni di interesse pubblico legate alle attività di protezione civile e soccorso, comprese le esigenze di mobilità (riferita al traffico di linea e charter) del territorio foggiano caratterizzato dall'esistenza di aree interne con problemi di accessibilità"* di cui all'art. 9 della L.r. 44/2018;
- la Convenzione per l'attribuzione e lo svolgimento degli obblighi di Servizio di Interesse Economico Generale (S.I.E.G.) da parte della Regione Puglia ad Aeroporti di Puglia S.p.A. è stata sottoscritta tra le parti l'11.03.2019, per la durata di 10 anni, con parere positivo dell'ENAC (prot.

- 135695 del 10.12.2018) e Nulla Osta del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 07.03.2019;
- l'ENAC, con convenzione del 25 gennaio 2002, ha affidato alla Società di gestione Aeroporti di Puglia S.p.A., la concessione per la progettazione, sviluppo, realizzazione, adeguamento, gestione, manutenzione e uso degli impianti e delle infrastrutture aeroportuali, comprensivi dei beni demaniali, negli aeroporti di Bari, Brindisi, Foggia e Taranto;
 - la predetta Convenzione è stata approvata con decreto interministeriale n. 4269 del 06.03.2003 con scadenza nell'anno 2043 e, in base all'art. 202, co. 1bis della L. 77/2020, estesa fino all'11.02.2045;
 - con la deliberazione del 3 aprile 2023, n. 438, la Giunta regionale ha approvato gli interventi finalizzati a rendere operativa la sede di Foggia, Aeroporto "Gino Lisa", destinata a Centrale Unica di Risposta del Numero Unico di Emergenza (NUE 1-1-2), stabilendo di realizzare la nuova sede NUE 1-1-2 all'interno dell'ex Villaggio Azzurro dell'aeroporto di Foggia, rispondente alle norme sulle strutture strategiche di Protezione Civile, al rispetto del Disciplinare Tecnico del Ministero dell'Interno ed alle esigenze di superfici necessarie per le sedi NUE 1-12, entro i termini indicati dall'art. 117 della L.R. 32/2022 per il completamento delle azioni di tipo strutturale del NUE 1-1-2 Puglia;
 - con Legge Regionale 31 dicembre 2024, n. 42, all'art. 165 è stato stabilito che la Regione assicura il finanziamento delle spese di investimento e di funzionamento dell'Aeroporto "Gino Lisa" di Foggia, per l'intera durata della convenzione stipulata per la gestione del Servizio di Interesse Economico Generale (S.I.E.G.), anche riferito alle esigenze di mobilità del territorio foggiano caratterizzato dall'esistenza di aree interne con problemi di accessibilità e alla funzione di centro strategico di Protezione Civile regionale e Polo logistico per tutte le funzioni di interesse pubblico, di pubblica utilità, comunque connesse alle attività di protezione civile e di soccorso pubblico.

Visto:

- il decreto legislativo del 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 "Disposizioni integrative e correttive del D.lgs. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L. 42/2009";
- l'articolo 42, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii.;
- l'articolo 51, comma 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, che prevede che la Giunta, con provvedimento amministrativo, autorizza le variazioni dei documenti tecnico di accompagnamento e le variazioni del bilancio di previsione;
- la D.G.R. n. 1974 del 07 dicembre 2020 recante: "Approvazione atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo MAIA 2.0";
- il D.P.G.R. 22/2021 di adozione dell'atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo MAIA 2.0;
- il D.P.G.R. n. 262/2021, contenente ulteriori integrazioni e modifiche dell'atto di Alta Organizzazione – Modello Organizzativo MAIA 2.0;

- il D.P.G.R. n. 263 del 10 agosto 2021, recante: "*Attuazione modello organizzativo MAIA 2.0 adottato con Decreto n. 22/2021 e s.m.i. Definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle relative funzioni*"
- la Legge Regionale n. 42 del 31/12/2024 "Disposizioni per la formazione del Bilancio di previsione 2025 e Bilancio pluriennale 2025-2027 della Regione Puglia (legge di stabilità regionale 2025)";
- la Legge Regionale n. 43 del 31/12/2024 "Bilancio di previsione della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 2023 e pluriennale 2025-2027";
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 26 del 20/01/2025 "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2025 e pluriennale 2025-2027. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Documento tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione";
- la D.G.R. n. 1466 del 15 settembre 2021, recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata "Agenda di Genere";
- la D.G.R. n. 302 del 7 marzo 2022, recante "Valutazione di Impatto di Genere. Sistema di gestione e di monitoraggio";
- la D.G.R. n. 376 del 27 marzo 2023 "Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo "MAIA 2.0". Conferimento incarico di Direttore del Dipartimento Protezione Civile e Gestione Emergenze";
- la "D.G.R. 26 settembre 2024, n. 1295 recante "Valutazione di Impatto di Genere (VIG). Approvazione indirizzi metodologico-operativi e avvio fase strutturale".

Considerato che:

- Il Presidente della Regione, nell'ambito del Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC), in data 29.11.2024, ha sottoscritto con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, l'Accordo di Coesione per la Puglia, la cui programmazione è orientata su sette priorità strategiche, tra cui la transizione ambientale con il previsto finanziamento dell'intervento di riqualificazione e recupero dell'area ex Villaggio Azzurro dell'Aeroporto "Gino Lisa" di Foggia da destinare ai servizi per la Protezione Civile;
- In data 20.11.2023, il Ministero della Difesa Aeronautica Militare 3° Reparto Genio A.M. ha formalmente immesso in possesso in via anticipata l'ENAC e per esso la Società Aeroporti di Puglia S.p.A. il compendio demaniale "Villaggio Azzurro" Gino Lisa, ubicato in Foggia, comprensivo dei manufatti 3-4-14 e 40 P.G. ed aree circostanti;
- la Società Aeroporti di Puglia S.p.A. ha comunicato alla Regione Puglia la disponibilità a concedere in subconcessione l'area dell'ex compendio demaniale "Villaggio Azzurro" Gino Lisa, ubicato presso l'Aeroporto "Gino Lisa" di Foggia comprensivo dei manufatti 3-4-14 e 40 P.G. ed aree circostanti come identificate negli allegati alla subconcessione;
- con nota del 17.01.2025 prot.0026461, il Capo di Gabinetto del Presidente della Regione ha chiesto al Direttore del Dipartimento Protezione Civile e Gestione Emergenze - di acquisire dalla Società Aeroporti di Puglia S.p.A. la disponibilità dell'area interessata dall'intervento di riqualificazione e recupero dell'area ex Villaggio Azzurro dell'Aeroporto "Gino Lisa" di Foggia

nonché di avviare la gara per la redazione del Progetto di Fattibilità Tecnico Economica al fine di ottimizzare i tempi di realizzazione;

- è stato condiviso con la Società Aeroporti di Puglia S.p.A. lo schema di contratto di subconcessione dell'area dell'ex compendio demaniale "Villaggio Azzurro", ubicato presso l'Aeroporto "Gino Lisa" di Foggia, comprensivo dei manufatti 3-4-14 e 40 P.G. ed aree circostanti, come identificate negli allegati alla subconcessione.

Per le finalità sopra menzionate, si propone alla Giunta regionale di prendere atto dello schema di subconcessione dell'area dell'ex Villaggio Azzurro dell'Aeroporto Civile "Gino Lisa" di Foggia, da Aeroporti di Puglia S.p.A. alla Regione Puglia e di affidare al Direttore del Dipartimento Protezione Civile e Gestione Emergenze la realizzazione dell'intervento di riqualificazione delle suddette aree di cui al CUP B79C24000150001, finanziato nell'ambito dell'Accordo per la Coesione sottoscritto il 29/11/2024 dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dal Presidente della Regione Puglia.

GARANZIE DI RISERVATEZZA

"La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE."

Esiti Valutazione di impatto di genere: NEUTRO

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011 E SS.MM.II.

Il presente provvedimento non comporta oneri finanziari, attesa la vigenza della Convenzione S.I.E.G. fino al 10.03.2029. A partire dall'11.03.2029, fatta salva la possibilità di proroga della precitata Convenzione S.I.E.G., si applicheranno i corrispettivi stabiliti dai Modelli tariffari dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti per l'utilizzo degli spazi operativi, ai sensi della Delibera ART n. 38/2023 e s.m.i., salvo diversi accordi tra le parti.

Tutto ciò premesso, al fine di procedere all'approvazione dello schema di contratto di subconcessione dell'area dell'ex Villaggio Azzurro, ai sensi dell'art. 4, co. 4 lettera d) della L.R. 7/1997, si propone alla Giunta regionale:

1. di fare propria la relazione dei proponenti che qui si intende integralmente riportata;

2. di affidare al Direttore del Dipartimento Protezione Civile e Gestione Emergenze, con l'esercizio dei poteri di spesa, la realizzazione dell'intervento identificato dal CUP B79C24000150001, nelle more della compiuta attuazione dell'organizzazione afferente alle strutture del Dipartimento di cui al Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 263 del 10 agosto 2021, recante: "*Attuazione modello organizzativo MAIA 2.0*" adottato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 22 del 22 gennaio 2021 e s.m.i.;
3. di prendere atto dello schema di subconcessione (Allegato A) tra la società Aeroporti di Puglia S.p.A. e la Regione Puglia - Dipartimento Protezione Civile e Gestione Emergenze, quale parte integrante del presente provvedimento costituito da n. 15 facciate, per il periodo corrispondente alla durata della concessione aeroportuale, ovvero fino all'11.02.2045, per l'intervento di riqualificazione e recupero dell'area dell'ex Villaggio Azzurro Aeroporto "Gino Lisa" finanziato nell'ambito dell'Accordo per la Coesione sottoscritto il 29 novembre u.s. dal Presidente del Consiglio dei Ministri, e dal Presidente della Regione Puglia;
4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale, attesa la vigenza della Convenzione S.I.E.G. fino al 10.03.2029; a partire dall'11.03.2029, fatta salva la possibilità di proroga della precitata Convenzione S.I.E.G., si applicheranno i corrispettivi stabiliti dai Modelli tariffari dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti per l'utilizzo degli spazi operativi, ai sensi della delibera dell'A.R.T. n. 38/2023 e s.m.i., salvo diversi accordi tra le parti;
5. di notificare il presente atto al Capo di Gabinetto del Presidente, al Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria, alla Società Aeroporti di Puglia S.p.A., al Dirigente della Sezione Provveditorato Economato per gli adempimenti conseguenti;
6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP, ai sensi dell'articolo 6 della Legge regionale n. 13/1994 di pubblicare il presente provvedimento in versione integrale sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi della legge regionale n.18/2023 e sul sito ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia.it nella sezione "Amministrazione Trasparente" - sottosezione "Provvedimenti della Giunta Regionale".

I sottoscritti attestano la regolarità amministrativa dell'attività istruttoria e della proposta, ai sensi dell'art. 6, co. 3, lett. da a) ad e) delle Linee guida sul "Sistema dei controlli interni nella Regione Puglia", adottate con D.G.R. 23 luglio 2019, n. 1374.

L'istruttore
Antonio Lanza

firma

Antonio Lanza
10.03.2025 15:16:01
GMT+01:00

Il Responsabile E.Q. "Segreteria di Direzione e di raccordo tra le strutture di Dipartimento"
Alessandro Lofano

firma

Alessandro Lofano
10.03.2025
15:20:13
GMT+01:00

Il Direttore del Dipartimento Protezione Civile e Gestione Emergenze
Nicola Lopane

firma

Nicola
Lopane

Il Presidente ai sensi del vigente Regolamento della Giunta Regionale

propone

alla Giunta regionale l'adozione del presente atto.

firma

Michele Emiliano
10.03.2025
16:31:17
GMT+02:00



Rep.
CONTRATTO DI SUBCONCESSIONE
TRA

Aeroporti Di Puglia S.p.A., società di gestione degli aeroporti di Bari, Brindisi, Foggia e Grottaglie, P. IVA 03094610726, con sede legale presso l'Aeroporto internazionale di Bari, 70128 Bari-Palese (di seguito denominata "AdP"), in persona del Dott. Antonio Maria Vasile, in qualità di Presidente e Legale rappresentante, domiciliato per la carica presso la sede della società

E

Regione Puglia - Dipartimento Protezione Civile e Gestione Emergenze - con sede in Modugno (BA), Via delle Magnolie, 6/8, CAP 70026, Codice Fiscale nr. 80017210727, P. IVA 01105250722, codice Univoco SDI JPOLQP, di seguito più semplicemente indicata come la "Sub concessionaria" in persona del Dott. Nicola Lopane, domiciliato presso la sede dell'Amministrazione regionale, in qualità di Direttore del Dipartimento Protezione Civile e Gestione Emergenze e Gestione Emergenze, giusta Deliberazione della Giunta Regionale n. del

PREMESSO

- che l'ENAC, con convenzione del 25 gennaio 2002, ha affidato alla società di gestione AdP, la concessione per la progettazione, sviluppo, realizzazione, adeguamento, gestione, manutenzione e uso degli impianti e delle infrastrutture aeroportuali, comprensivi dei beni demaniali, negli aeroporti di Bari, Brindisi, Foggia e Taranto;
- che la predetta Convenzione è stata approvata con decreto ministeriale del 06.03.2003, con scadenza nell'anno 2043 e, in base all'art. 202, co. 1bis della L. 77/2020, estesa fino all'11.02.2045;
- la Regione Puglia, con la Delibera della Giunta Regionale n. 1590 del 3/10/2017, ha previsto il "potenziamento dell'Aeroporto di Foggia, destinandolo anche a centro strategico della protezione civile regionale e polo logistico per tutte le funzioni d'interesse pubblico legate alle attività di protezione civile e soccorso";

- l'art. 9 della legge regionale n. 44 del 2018, rubricato : *Modifiche alle leggi regionali 23 giugno 2008, n. 16 e 10 marzo 2014, n. 7. Aeroporto Gino Lisa di Foggia* destina l'Aeroporto "Gino Lisa" di Foggia a centro strategico della protezione civile regionale e polo logistico per tutte le funzioni di interesse pubblico legate alle attività di protezione civile e soccorso, comprese le esigenze di mobilità del territorio foggiano caratterizzato dall'esistenza di aree interne con forti problemi di accessibilità;
- con la deliberazione della Giunta regionale del 2 ottobre 2018, n. 1746, avente ad oggetto "*Aeroporto Gino Lisa (FG) Centro strategico della Protezione civile regionale e polo logistico per le funzioni di interesse pubblico. Attuazione*", è stato stabilito di avviare le iniziative necessarie per costituire presso l'aeroporto Gino Lisa di Foggia, facente parte del sistema aeroportuale integrato regionale, il "*centro strategico della protezione civile regionale e polo logistico per tutte le funzioni di interesse pubblico legate alle attività di protezione civile e soccorso, comprese le esigenze di mobilità (riferita al traffico di linea e charter) del territorio foggiano caratterizzato dall'esistenza di aree interne con problemi di accessibilità*" di cui all'art. 9 della L.r. 44/2018; la Convenzione per l'attribuzione e lo svolgimento degli obblighi di Servizio di Interesse Economico Generale (S.I.E.G.) da parte della Regione Puglia ad Aeroporti di Puglia S.p.A. è stata sottoscritta l'11.03.2019 tra le parti, di durata pari a 10 anni, con parere positivo dell'ENAC (prot. 135695 del 10.12.2018) e Nulla Osta del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 7.03.2019;
- La Regione Puglia nell'ambito del Fondo di Sviluppo e Coesione, in data 29.11.2024, ha sottoscritto con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, l'Accordo di Coesione per la Puglia, la cui programmazione è orientata su sette priorità strategiche, tra cui la transizione ambientale con il previsto finanziamento dell'intervento di riqualificazione e recupero dell'area ex Villaggio Azzurro dell'Aeroporto "Gino Lisa" di Foggia da destinare ai servizi per la Protezione Civile;
- con verbale del 20.11.2023 il Ministero della Difesa Aeronautica Militare 3° Reparto Genio A.M. ha formalmente immesso in possesso in via anticipata

l'ENAC e per esso la Società Aeroporti di Puglia S.p.A. il compendio demaniale "Villaggio Azzurro" Gino Lisa, ubicato in Foggia, comprensivo dei manufatti 3-4-14 e 40 P.G. ed aree circostanti;

- la superficie del compendio demaniale di cui sopra è meglio indicata nella rappresentazione grafica allegata al presente atto (Allegato 1);
- che, per quanto sopra, al fine di ottimizzare i tempi di realizzazione, con nota del 17.01.2025 prot. 0026461, la Regione Puglia ha invitato il Dipartimento Protezione Civile e Gestione Emergenze e Gestione Emergenze ad acquisire da Aeroporti di Puglia la disponibilità dell'area interessata dall'intervento;
- AdP S.p.A. ha comunicato alla Sub concessionaria la disponibilità del compendio demaniale "Villaggio Azzurro" Gino Lisa, ubicato presso l'Aeroporto "G. Lisa" di Foggia;
- la Sub concessionaria ha dichiarato di aver preso visione dell'area proposta meglio identificata all'Allegato 1 e di ritenere la stessa idonea sia per l'ubicazione, sia per lo stato in cui si trova, per l'intervento di riqualificazione del compendio demaniale "Villaggio Azzurro" "Gino Lisa" di Foggia da destinare a centro strategico della protezione civile regionale e polo logistico con esonero di Aeroporti di Puglia S.p.A. da qualsivoglia responsabilità al riguardo;
- la Sub concessionaria ha dichiarato di essere a perfetta conoscenza delle clausole tutte contenute nel presente atto e di accettarle in modo pieno ed incondizionato;
- La Giunta Regionale, con provvedimento n. del, ha approvato lo schema del presente contratto di sub concessione e ha delegato il Direttore del Dipartimento Protezione Civile e Gestione Emergenze e Gestione Emergenze alla sua sottoscrizione.

Tutto quanto ciò premesso,

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO APPRESSO

ART. 1 PREMESSE

Le premesse e gli allegati costituiscono e formano parte integrante del

presente Contratto a tutti gli effetti di legge.

Si intendono allegati al presente Contratto e ne fanno parte integrante i seguenti documenti:

- Allegato:
 1. Rappresentazione grafica area concessa in subconcessione.

ART. 2 - OGGETTO

Aeroporti di Puglia S.p.A. affida in subconcessione alla Regione Puglia - Dipartimento Protezione Civile e Gestione Emergenze il compendio demaniale “Villaggio Azzurro” Gino Lisa, ubicato in Foggia, ricompresa nell’area circoscritta nella rappresentazione grafica, di cui all’Allegato 1, dal tratto di colore rosso.

Le sopra citate aree saranno destinate ai servizi di protezione civile.

La Subconcessionaria dichiara: (i) di aver preso visione delle aree subconcesse e della relativa ubicazione; (ii) di accettarle, senza riserve, nello stato di fatto in cui si trovano al momento della sottoscrizione del presente Contratto; (iii) di impegnarsi a restituirle nello stato conseguente allo sviluppo ed all’utilizzo delle stesse, alla conclusione del periodo di subconcessione previsto dal presente Contratto, senza corrispettivo alcuno; e con esonero di AdP da qualsivoglia responsabilità al riguardo.

Le attività preordinate alla realizzazione delle opere, finanziate nell’ambito dell’Accordo di Coesione sottoscritto in data 29.11.2024, ed alla relativa gestione potranno essere intraprese dalla Subconcessionaria solo a seguito della avvenuta approvazione del PFTE e del progetto esecutivo da parte di AdP e di ENAC, nonché della acquisizione di ogni altro atto autorizzativo, assenso, nulla-osta di competenza di ogni altro organo, Ente o Autorità amministrativa competente per legge.

ART. 3 – DURATA

La presente sub concessione avrà decorrenza dalla data di sottoscrizione del presente atto fino alla data di scadenza della concessione aeroportuale come da Convenzione di gestione totale sottoscritta da ENAC e AdP il 25.01.2002 e, quindi, fino all’11.02.2045, in forza dei successivi atti adottati.

ART. 4 - CORRISPETTIVI E MODALITÀ DI PAGAMENTO

I corrispettivi per l'occupazione di tutti spazi operativi e le aree oggetto del presente contratto di sub-concessione, risultano compresi fino al 10.03.2029, in considerazione della vigenza della Convenzione SIEG dell'11.03.2019 e della relativa compensazione economica. A partire dall'11.03.2029 ovvero da successiva data, in caso di proroga della precitata convenzione SIEG, si applicheranno i corrispettivi stabiliti dai Modelli tariffari dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti per l'utilizzo degli spazi operativi, ai sensi della Delibera ART n. 38/2023 e s.m.i., salvo diversi accordi tra le parti.

L'eventuale corrispettivo annuo, a decorrere dal giorno successivo alla data di scadenza del SIEG, sarà versato in tre rate quadrimestrali posticipate entro 30 giorni data ricezione fattura.

Eventuali conguagli per prestazioni non rientranti nel presente contratto di sub-concessione richieste dal Dipartimento Protezione Civile e Gestione Emergenze ad AdP saranno fatturati alla fine di ogni quadrimestre e dovranno essere corrisposti entro 30 giorni dalla ricezione fattura.

Tali importi saranno fatturati da AdP alla Subconcessionaria alla fine di ogni quadrimestre, salvo eventuale conguaglio a fine anno.

Nel caso di ritardo nel pagamento dei corrispettivi, su richiesta di AdP, decorreranno interessi moratori in misura pari al saggio d'interesse del principale strumento di rifinanziamento della BCE, di volta in volta in vigore.

ART. 5 – INSTALLAZIONE E GESTIONE DEGLI IMPIANTI E DELLE ATTREZZATURE

La Subconcessionaria dovrà provvedere, anche tramite enti e società incaricate, alla progettazione, realizzazione e gestione delle infrastrutture dell'area sub-concessa.

La Subconcessionaria si impegna ad eseguire tutte le opere previste nel PFTE (Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica) e nel Progetto esecutivo, ad allestire e rendere pienamente operative le aree oggetto di sub concessione, fatte salve cause non imputabili alla Subconcessionaria.

Nessuna mutazione all'area allestita, oggetto della presente subconcessione, potrà essere attivata ad iniziativa della Subconcessionaria in modo difforme

da quanto previsto nel PFTE e nel Progetto esecutivo approvato dall'ENAC. In caso necessitano delle variazioni, queste dovranno essere preventivamente comunicate ad AdP per l'approvazione e potranno effettuarsi solo a seguito dell'acquisizione del consenso da parte di AdP e, ove previsto, dell'autorizzazione da parte di ENAC.

ART. 6 – OBBLIGHI ED ONERI DELLA SUBCONCESSIONARIA

Oltre al pagamento dei corrispettivi di cui all'art. 4, sono a carico della Subconcessionaria gli oneri e i costi per la realizzazione, installazione, manutenzione ordinaria e straordinaria ed esercizio dei nuovi impianti e strutture fisse e mobili previsti nel PFTE e nel progetto esecutivo. Gli impianti elettrici che verranno eventualmente installati e/o ristrutturati dalla Subconcessionaria devono essere a norma del D.M. 37/08 e smi e delle altre disposizioni di legge vigenti in materia. AdP, peraltro, rimane estranea ai rapporti tra la Subconcessionaria e l'ente distributore di energia elettrica per l'allacciamento alla rete e la relativa fornitura relativamente al Point Of Delivery (“**POD**”).

Allo scadere del Contratto l'impianto elettrico sarà di completa proprietà di AdP, senza alcun corrispettivo a suo carico.

La Subconcessionaria dovrà provvedere a mantenere sempre in regola le autorizzazioni per l'esercizio della propria attività, ad attenersi alle particolari disposizioni che AdP emanerà in merito alla disciplina del servizio stesso, nonché a rispettare scrupolosamente le indicazioni emanate da AdP in merito allo svolgimento dell'attività svolta.

La Subconcessionaria si obbliga a rispettare tutte le norme di prevenzione, esercizio e gestione della sicurezza antincendio previste dai Decreti e Leggi del Ministero dell'Interno e dell'Enac, nonché ambientale (D.Lgs. 152/2006 e ss.ii.mm.) sia per quanto attiene alle infrastrutture, depositi, impianti e locali, sia per quanto attiene alla circolazione veicolare in zona air side, applicando le specifiche procedure operative riportate nel Regolamento di Scalo in vigore e le procedure operative contenute nel Manuale di Aeroporto.

Sono, altresì, a carico della Subconcessionaria:

- i. gli oneri per eventuali nuovi allacciamenti e forniture linee telefoniche e dati e per ogni altra utenza, fornitura o servizio, necessari o utili alla gestione

dell'attività per la quale l'area è stata subconcessa, secondo quanto previsto nel PFTE e nel progetto esecutivo;

- ii. quanto derivante dalle leggi di PS;
- iii. costi per i pass/badge personali, corsi di sicurezza, parcheggi, secondo la normativa per tempo vigente;
- iv. le imposte e le tasse di qualsiasi natura relative all'attività ed all'immobile in oggetto, quelle comunali, ivi comprese quelle dei rifiuti urbani;
- v. gli eventuali oneri di approvazione dei progetti dovuti all'ENAC;
- vi. oltre agli oneri per le utenze esclusive della Subconcessionaria in relazione ai POD sopra descritti, sono a carico della stessa gli oneri per le utenze comuni afferenti ai beni che per la loro diretta connessione risultano asserviti, anche se in modo non esclusivo (zone di uso comune), all'area di cui al precedente art. 2. Il corrispettivo di tali utenze sarà oggetto di apposito accordo tra le parti;
- vii. l'onere di svolgere qualsiasi attività di ordinaria operatività ed interventi di manutenzione ordinaria; nonché la manutenzione straordinaria; senza creare in ogni caso interferenze con gli impianti dell'aeroporto;
- viii. la riparazione dei danni provocati a AdP o a terzi, direttamente o indirettamente dai dipendenti o da chiunque altro acceda in ambito aeroportuale zona - air side - in forza dei suoi rapporti con la Subconcessionaria;
- ix. quanto derivante da tutte le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela e assistenza dei lavoratori;
- x. quanto previsto da tutte le disposizioni aeroportuali e da tutte le normative e prescrizioni delle Autorità competenti nazionali (Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - ENAC), nei limiti e per quanto connesso e pertinente all'attività oggetto del presente Contratto.

Con il presente Contratto la Subconcessionaria assume interamente l'onere economico della realizzazione delle opere previste nel PFTE e nel Progetto esecutivo per la riqualificazione dell'ex Villaggio Azzurro e finanziato nell'ambito dell'Accordo di Coesione del 29.11.2024.

La Subconcessionaria è tenuta, altresì, al rispetto delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231, e successive integrazioni, nonché

delle norme del Codice Etico e di quelle previste dal Modello 231 e del Piano anticorruzione della società Aeroporti di Puglia, pubblicati sul sito www.aeroportidipuglia.it sezione “ Società Trasparente”, e si impegna a tenere ed a far tenere, in relazione al presente Contratto, un comportamento in linea con il suddetto Codice Etico e con il Modello, per le parti applicabili e non in contrasto con Codice di comportamento e Codice Etico dei dipendenti pubblici, e comunque tale da non esporre la Società al rischio dell'applicazione delle sanzioni previste dal suddetto Decreto Legislativo.

La Subconcessionaria è tenuta, altresì, al rispetto degli impegni assunti nell'ambito della Carta dei Servizi adottata da AdP negli Aeroporti Pugliesi, ai sensi della normativa vigente, nonché al Regolamento di Scalo per la parte applicabile alla Subconcessionaria, pubblicata sul sito www.aeroportidipuglia.it, sezione “ Società Trasparente”.

Ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs 81/08, la Subconcessionaria si impegna ad effettuare un sopralluogo delle aree subconcesse e delle eventuali aree non assegnate ad uso esclusivo in cui è previsto eserciti la propria attività, allo scopo di informarsi sui rischi specifici e relative misure di prevenzione ed emergenza adottate in relazione all'attività svolta dalla Subconcessionaria.

La Subconcessionaria si impegna altresì ad integrare la propria documentazione, redatta ai sensi del D.Lgs 81/08 ed s.m.i., con le prescrizioni in tema di prevenzione/protezione e gestione delle emergenze individuate in sede di sopralluogo e a renderne edotti i propri dipendenti, nonché a trasmetterle alle eventuali ditte sulle quali esercita direzione e sovrintendenza anche per quanto concerne gli aspetti in tema ambientale con procedure, prescrizioni legali, etc., di cui al D.Lgs. 152/06.

Nel caso in cui AdP riscontri delle irregolarità, dei disservizi o violazioni delle prescrizioni o mancato adempimento delle obbligazioni contrattuali, procederà alla contestazione dei fatti, mediante prova documentale per mezzo di posta certificata, la Subconcessionaria potrà produrre le proprie giustificazioni ed argomentazioni sui fatti lamentati entro 5 giorni lavorativi dalla ricezione della raccomandata o posta certificata.

ART. 7 – CONSEGNA DELLE AREE ED ESECUZIONE DELLE OPERE

1. Per consentire la realizzazione delle opere previste dal presente Contratto e la

relativa gestione, AdP, con il presente atto, costituisce in favore della Subconcessionaria, che accetta, il diritto di subconcessione sulle aree identificate dall'Allegato 1 oggetto del presente contratto.

2. In caso di durata della subconcessione inferiore a quanto stabilito all'Articolo 1, per qualsivoglia motivazione e causa, il diritto di subconcessione si estinguerà e l'opera rientrerà nella materiale disponibilità e proprietà di AdP, senza alcun corrispettivo.
3. AdP provvederà alla consegna delle aree oggetto del presente Contratto, come sopra identificate, nel modo seguente:
4. Entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione della presente Convenzione, la Subconcessionaria sarà immessa nel possesso delle aree oggetto del presente contratto, ivi compresi gli edifici e gli impianti insistenti;
5. In merito a qualsiasi area resa disponibile alla Subconcessionaria, ai sensi del presente Contratto, AdP dichiara: a) che, essa è di sua piena ed esclusiva disponibilità a titolo di concessione; b) che su di essa non gravano pesi, oneri o altri diritti reali o personali non apparenti, vincoli derivanti da pignoramento o da sequestro, diritti reali o personali spettanti a terzi, servitù apparenti e non apparenti, né esistono iscrizioni e trascrizioni comunque pregiudizievoli che ne limitino il pieno godimento e la libera disponibilità;
6. I lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte in conformità agli elaborati progettuali approvati, rimanendo inteso che non potranno essere apportate dalla Subconcessionaria varianti o addizioni rispetto al PFTE ed al Progetto esecutivo, senza la preventiva approvazione di AdP e di ENAC.
7. AdP resta estranea a tutti i rapporti della Subconcessionaria con le imprese esecutrici, sub-appaltatrici, fornitori, e terzi in genere.
8. La Subconcessionaria rimane in ogni caso obbligata ad osservare e fare osservare tutte le vigenti norme di carattere generale e le prescrizioni di carattere tecnico agli effetti della sicurezza dei cantieri e della prevenzione degli infortuni sul lavoro.
9. La Subconcessionaria sarà responsabile di eventuali danni arrecati agli edifici esistenti nell'area circostante l'intervento, nonché di ogni altro danno arrecato a persone e/o cose a causa della realizzazione delle opere oggetto della presente Convenzione.

ART. 8 - PROGETTAZIONE ESECUTIVA

La Sub- concessionaria si impegna a realizzare tutte le opere previste ed indicate nel PFTE e nel Progetto esecutivo, che dovrà essere approvato da AdP e da ENAC, in conformità alla circolare ENAC APT-21, ad allestire e rendere pienamente operative le aree oggetto di sub concessione esonerando Aeroporti di Puglia S.p.A. da qualsivoglia responsabilità in caso di ritardato e/o mancato rilascio da parte degli Organi competenti di autorizzazioni urbanistiche, ambientali, etc., ove previste e da qualsiasi responsabilità derivante da autorizzazioni ed approvazioni, comprese quelle di competenza dell'ENAC, che prevedano prescrizioni comportanti aumenti in termini di costi delle opere o modifiche delle stesse.

ART. 9 - CUSTODIA

AdP non intende costituirsi depositaria dei valori, oggetti attrezzi o materiali che la Subconcessionaria tiene o terrà nelle aree in subconcessione, rimanendo la custodia e conservazione degli stessi a totale carico, rischio e pericolo della Subconcessionaria, senza responsabilità alcuna da parte di AdP né per mancanze o sottrazioni, né per danni provocati da incendi, inondazioni e altre cause anche se in dipendenza dell'esercizio della navigazione aerea, fatto salvo il caso in cui detti sinistri o danni rientrino nella copertura assicurativa di AdP.

Entro questi limiti, AdP è, pertanto, sollevata da ogni responsabilità in caso di atti vandalici, di furto e/o scomparsa di merci, attrezzature, valori e altro, di proprietà della Subconcessionaria o comunque ubicati nelle aree subconcesse.

ART. 10- RESPONSABILITÀ COPERTURA ASSICURATIVA

La Subconcessionaria produrrà, alla consegna delle aree oggetto del presente atto, nel pieno rispetto delle normative e dettami ENAC, le seguenti polizze assicurative:

- una polizza di assicurazione per responsabilità civile verso terzi (RCT) con massimale non inferiore ad Euro 5.000.000,00 per sinistro; detta polizza si intende estesa ai danni da interruzione di attività di terzi con sotto limite non inferiore ad Euro 500.000,00;
- polizza di assicurazione della responsabilità civile verso prestatori di lavoro

con massimale non inferiore ad Euro 5.000.000,00 e sotto-limite per prestatore non inferiore ad Euro 1.500.000,00.

All'esito della realizzazione dell'intervento di cui all'art.2 del presente atto, la Regione si impegna a stipulare una polizza All Risks Property per la copertura contro i danni derivanti da incendio, scoppio, atti vandalici, terrorismo, eventi naturali e catastrofali che potrebbero verificarsi sulle aree oggetto della subconcessione; tale polizza dovrà, altresì, prevedere l'estensione al ricorso terzi da incendio per un massimale non inferiore ad € 5.000.000,00.

Le suddette polizze, considerate complessivamente, coprono tutti i rischi derivanti dall'espletamento dell'attività oggetto della subconcessione e saranno rinnovate per l'intera durata della sub concessione, restando inteso che tali massimali non costituiscono il limite del danno da risarcirsi da parte della Subconcessionaria per responsabilità della stessa.

Dette polizze prevedono l'estensione del novero di terzi ad AdP, ai suoi dipendenti, ai suoi consulenti e ai suoi appaltatori e/o subappaltatori.

Le stesse polizze devono contenere il vincolo a favore di AdP, utilizzando il seguente testo:

“la presente polizza è vincolata a tutti gli effetti a favore di AdP S.p.A., concessionaria dei beni demaniali ENAC fino al 11/02/2045; pertanto la Società assicuratrice si obbliga:

- *a riconoscere detto vincolo come l'unico ad essa dichiarato e da essa riconosciuto; a non liquidare alcun indennizzo se non in contraddittorio e con il consenso scritto di AdP S.p.A.;*
- *pagare esclusivamente ad AdP SpA l'importo della liquidazione;*
- *a notificare tempestivamente a AdP S.p.A. a mezzo pec, l'eventuale mancato pagamento dei premi ed a considerare valida a tutti gli effetti l'assicurazione fino a quando non siano trascorsi 20 giorni dalla data di ricezione di detta lettera raccomandata da parte di AdP S.p.A.”.*

Resta convenuto, inoltre, che non potranno aver luogo diminuzioni di massimali, variazioni alle garanzie di polizza, storno o disdetta del contratto di assicurazione senza il preventivo consenso scritto da parte di AdP SpA.

La Regione Puglia – Dipartimento Protezione Civile e Gestione Emergenze, a seguito della realizzazione dell'intervento di riqualificazione del succitato art.2, si impegna ad adeguare e ad aggiornare tutte le coperture assicurative in base all'effettiva attività che sarà svolta nell'area e negli immobili oggetto del presente contratto, come da normativa ENAC per le aree aeroportuali.

ART. 11 – REVOCA

AdP potrà revocare la subconcessione di cui al presente Contratto, prima della scadenza contrattuale, nei seguenti casi:

- revoca da parte del Ministero concedente della concessione di cui alle premesse del presente Contratto;
- ragioni di forza maggiore ovvero mutate esigenze nella dislocazione e ristrutturazione dei servizi nell'ambito dell'aerostazione, le quali determinino l'incompatibilità della permanenza della Subconcessionaria nell'area concessa, od in eventuali altre disponibili, il tutto valutabile secondo criteri di obiettiva necessità.

In tali casi la Subconcessionaria avrà diritto ad un indennizzo pari al corrispettivo per i lavori eseguiti, al netto dell'eventuale ammortamento;

La revoca della subconcessione sarà comunicata da AdP alla Subconcessionaria a mezzo posta certificata (PEC) precisando il motivo della revoca stessa.

L'efficacia della revoca della subconcessione è sottoposta alla condizione del pagamento da parte di AdP di tutti i crediti della Subconcessionaria, fatte salve le eventuali compensazioni con i crediti di AdP.

Tutte le aree saranno restituite nello stato in cui si trovano al momento della revoca, resta salva la facoltà della sub concessionaria di rimuovere beni amovibili come attrezzature, macchinari, accessori senza dover corrispondere corrispettivo alcuno.

ART. 12 RECESSO

La Subconcessionaria si riserva il diritto di recedere unilateralmente dalla presente Convenzione e, pertanto, di rinunciare alla presente sub concessione delle aree identificate nell'allegato 1, o a parte di esse, in caso di mancato finanziamento nell'ambito dell'Accordo di Coesione del 29.11.2024 (FSC 2021-2027), perdita di interesse derivante da un documento programmatico

regionale ovvero in ragione di obblighi derivanti da norme, regolamenti, sentenze, prescrizioni e simili emanati dagli Organi competenti dello Stato e dell'Unione Europea.. In tale ipotesi, tutte le aree, saranno restituite nello stato in cui si trovano, resta salva la facoltà della sub concessionaria di rimuovere beni amovibili tra cui attrezzature, macchinari, accessori senza dover corrispondere corrispettivo alcuno.

ART 13 – FINE SUBCONCESSIONE E RICONSEGNA DEI BENI

Nell'ipotesi di scadenza del Contratto per decorso del termine stabilito, la Subconcessionaria ha l'obbligo di riconsegnare l'area affidata sgombera, a proprie spese, dai beni che non debbano essere restituiti ad AdP, entro 90 giorni dalla data di naturale scadenza del Contratto.

In ciascuna delle ipotesi di revoca e risoluzione di cui agli articoli precedenti, è redatto in contraddittorio delle Parti il verbale di consegna delle opere, al fine di quantificare gli importi spettanti alla parte interessata. Qualora le parti sottoscrivano tale verbale senza riserve o contestazioni, i fatti e i dati registrati si intendono definitivamente accertati.

In tutti i casi di scioglimento della concessione, l'uso delle tecnologie, dei brevetti e delle idee originali adottate in relazione al progetto, verrà consentito ad AdP, nei limiti delle sole finalità di gestione, ferma restando la titolarità esclusiva della Subconcessionaria.

ART. 14 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

Il presente Contratto non può essere ceduto, né sono cedibili i diritti che ne derivano, neppure parzialmente, pena la decadenza dello stesso.

È vietata la cessione, in tutto o in parte, della gestione dell'attività e l'uso dell'area subconcessa, a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma, parziale e/o temporanea, pena l'immediata revoca del presente Contratto, senza il consenso espresso, scritto e preventivo di AdP S.p.A.. Tale consenso scritto e preventivo dovrà essere rilasciato anche per la cessione del presente Contratto a consorzi, enti e società di cui la Regione Puglia è parte.

ART. 15 – VIGILANZA

Il legale rappresentante di AdP, i funzionari ENAC e gli incaricati di AdP hanno diritto di vigilare sull'attività della Subconcessionaria, al fine di assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nel presente atto e a tal

fine la Subconcessionaria si impegna a consentire loro in qualsiasi momento il libero accesso sulle aree interessate per gli accertamenti che fossero ritenuti necessari.

ART. 16) RESPONSABILE DELLA CONVENZIONE

I Responsabili dell'attuazione della presente convenzione sono: per Aeroporti di Puglia S.p.A.; per la Regione Puglia

ART. 17 – FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza del presente Contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Bari.

ART. 18 – SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula del presente Contratto sono a carico della Subconcessionaria.

ART. 19 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Agli effetti del presente Contratto i dati personali forniti dalla Subconcessionaria saranno trattati, per le finalità sotto indicate e, a tal fine, come prescritto dalla normativa europea per la tutela dei dati personali (Regolamento Europeo 679/2016 - GDPR), si precisa quanto segue.

- a) Titolare del Trattamento e Responsabile della protezione dei dati - Il Titolare del trattamento, ovvero il soggetto cui spettano le decisioni riguardo alle finalità, modalità e sicurezza dei dati personali, è Aeroporti di Puglia SpA con sede al Viale Enzo Ferrari, Aeroporto Bari, C.A.P. 70128 - Bari;
- b) Responsabile per la protezione dei dati personali - La mail di contatto del nostro Responsabile per la protezione dei dati personali è dpo@aeroportidipuglia.it.
- c) Finalità e basi giuridiche del trattamento - I dati personali forniti dalla Subconcessionaria saranno raccolti in modo lecito, corretto e trasparente (Art. 5 GDPR) nel corso del rapporto contrattuale e saranno trattati per le finalità secondo le basi giuridiche di cui all'art. 6 c.1. lett. b GDPR. L'eventuale rifiuto al trattamento dei dati comporterà l'impossibilità di dare esecuzione al Contratto.
- d) Destinatari e categorie di dati trattati - I dati personali forniti dalla

Allegato: 1. Rappresentazione grafica area concessa in subconcessione.